

PLUS TREXENTA

INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE
SVANTAGGIATE E CON DISABILITÀ
IN PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE

REGOLAMENTO

PER L'IDENTIFICAZIONE DEI BENEFICIARI

Approvato dalla Conferenza dei Servizi il giorno 05 febbraio 2021

Sommario

Art. 1 - Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi.....	1
Art. 2 - Destinatari dei percorsi di inclusione lavorativa	1
Art. 3 - Modalità di inserimento.....	2
Art. 4 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari	2
Art. 5 - Incompatibilità.....	3
Art. 6 - Verifiche.....	3
Art. 7 - Tutela della privacy	3
Art. 8 - Entrata in vigore	3
Note di chiusura	4

Art. 1 - Finalità e strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi

Il PLUS Trexenta, nell'ambito delle politiche di supporto e sostegno alle persone con fragilità promuove l'inserimento delle persone svantaggiate attraverso lo strumento dell'inserimento lavorativo in imprese che assumano soggetti svantaggiati come meglio definiti successivamente, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi. Tale intervento è finalizzato a:

- Creare un sistema di riposte efficace alle necessità di occupazione per i soggetti deboli, attraverso la sinergia tra i servizi disponibili sul territorio;
- Coinvolgere in modo attivo il fruitore dell'intervento rendendolo partecipe dell'azione di recupero anche attraverso la definizione del percorso di integrazione sociale e lavorativo;
- Concorrere a rimuovere i fattori di ordine relazionale e sociale che impediscono alle persone di raggiungere una soddisfacente qualità di vita, ponendoli di fatto in situazioni di esclusione lavorativa e di emarginazione sociale;
- Favorire l'acquisizione di abilità lavorative finalizzate ad un inserimento lavorativo duraturo nel tempo;
- Favorire l'autostima e la consapevolezza attraverso la percezione dell'utilità sociale del proprio operato.

Art. 2 - Destinatari dei percorsi di inclusione lavorativa

Le persone inserite in percorsi di inclusione sociale dovranno possedere i seguenti requisiti

- Essere residenti nei comuni del PLUS Trexenta
- Essere in età lavorativa
- Essere disoccupati
- Essere persone svantaggiate, ai sensi dell'articolo 4i della legge 381/1991 e dell'articolo 24 della legge regionale 16/1995 oppure persone con disabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge 68/1999, articolo 1ii
- Soggetti disoccupati, ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
- Soggetti disoccupati tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i competenti servizi sanitari e socio-assistenziali;
- Detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere da meno di 12 mesi, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- Soggetti disoccupati appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione come sotto individuati:
 - Donne disoccupate o inoccupate con figli minori a carico e/o coniuge disoccupato e/o invalido;
 - Soggetti disoccupati capofamiglia di nucleo monogenitoriale, con figli minori a carico;
 - Soggetti disoccupati di lunga durata che vivono soli;
- Minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;

- Donne vittime di violenza.

È ammessa una quota parte del 20% della disponibilità delle risorse per coloro che rientrano in caso di disagio particolare certificato dal Servizio sociale del Comune di appartenenza del destinatario.

Art. 3 - Modalità di inserimento

L'attività lavorativa sarà svolta:

- mediante inserimento in Cooperative di tipo B presso i servizi comunali;
- con un impegno part – time fino a 25 ore settimanali e per un periodo minimo di mesi 4, anche con modalità di lavoro alternato nel periodo;
- con inquadramento livelli I-II CCNL delle cooperative sociali.

Art. 4 - Predisposizione degli elenchi dei beneficiari

Ciascun Comune procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti per poter partecipare.

Successivamente si procederà alla predisposizione degli elenchi dei beneficiari ammessi all'intervento, per la valutazione si attribuiranno i punteggi in base alle sotto indicate soglie di ISEE:

Numero	Descrizione	Punteggio da attribuire
1	ISEE da € 0,00 a € 3.000,00	5
2	ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00	4
3	ISEE da € 6.000,01 a € 8.000,00	3
4	ISEE da € 8.000,01 a € 11.000,00	2
5	ISEE da € 11.000,01 a € 14.000,00	1
6	ISEE maggiore di € 14.000,00	0,5

Si darà precedenza in graduatoria a coloro i quali abbiano nel proprio nucleo familiare dei minori a carico e in base al numero totale di questi ultimi.

I Servizi sociali comunali che hanno in carico i beneficiari dovranno assegnare un punteggio di priorità, compreso fra 1 e 5, anche a ciascuno dei seguenti criteri.

Criterio	Descrizione
Utilità del percorso di inclusione sociale	Saranno ritenuti prioritari i destinatari con forti bisogni assistenziali, per i quali il percorso di inclusione ha un impatto decisivo nel loro percorso di emancipazione
Motivazione del destinatario	Saranno ritenuti prioritari i destinatari altamente motivati, seguiti, capaci di percorrere con successo il progetto di inclusione
Presenza di altri sussidi	Saranno ritenuti prioritari i destinatari privi di altri sussidi pubblici
Capacità di lavoro	Saranno ritenuti prioritari i destinatari che hanno mostrato impegno nella ricerca di lavoro, anche in rapporto al centro per l'impiego

Art. 5 - Incompatibilità

Gli interventi previsti nell'ambito del Programma di inserimento lavorativo fasce deboli sono incompatibili con altri interventi assistenziali di tipo economico erogati dal Comune, pertanto, per tutto il periodo di costanza dell'inserimento lavorativo non potranno essere erogati contributi economici concessi dal Comune a favore del destinatario dell'intervento o del suo nucleo familiare; Non potranno essere inseriti nel programma predetto più di una persona per nucleo familiare (come da situazione risultante all'anagrafe comunale).Il presente intervento è incompatibile con altri provvedimenti nazionali e regionali quali ad esempio il RDC. e R.E.I.S., salvo diversa valutazione del servizio sociale comunale adeguatamente motivata.

Art. 6 - Verifiche

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli circa la veridicità delle dichiarazioni rese . Chiunque renda false dichiarazioni, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste ai sensi del DPR 445/2000. Al momento dell'inserimento lavorativo si procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda.

Art. 7 - Tutela della privacy

Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente Regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme vigenti in materia. I dati forniti dall'utenza saranno trattati, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio. Le prestazioni erogate in favore di ciascun utente beneficiario, così come il loro valore economico, nonché le eventuali valutazioni professionali necessarie per l'ammissione, alimentano la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate e il Casellario dell'Assistenza, istituite presso INPS.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte di tutti i Comuni che vi hanno aderito in sede di Conferenza di Servizi.

Note di chiusura

ⁱ 1. Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degeni di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

ⁱⁱ 1. La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica: a) alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettuale, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.